

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI AL COLLAUDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" DI TARANTO

CUP: B57B14000120001

LOTTO 1 - CIG: 7911737BE7

LOTTO 2 - CIG: 79117441B1

LOTTO 3 - CIG: 79117549EF

Il presente Disciplinare (di seguito, "**Disciplinare**") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "**Bando**") con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

PREMESSE

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria finalizzati al collaudo di cui all'articolo 24 del Codice dei Contratti, afferente all'intervento dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale "SAN CATALDO" di TARANTO.

La presente procedura è stata indetta da INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "**Invitalia**" o "**Centrale di Committenza**"), in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione dell'appalto per conto dell'ASL Taranto, (di seguito "**Ente Aderente**" o "**Stazione Appaltante**"), ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, giusto disciplinare operativo, sottoscritto il 20 giugno 2016.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "**Piattaforma Telematica**"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://gareappalti.invitalia.it> (di seguito, "**Portale**").

Ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://gareappalti.invitalia.it>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel "**Contratto per l'utilizzo del sistema telematico**", consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, co.8, 60 e 157, co. 1, del Codice dei Contratti.

Il Disciplinare tiene conto delle Linee Guida n. 1, di attuazione del Codice dei Contratti, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, e aggiornate al D.Lgs. 19

aprile 2017, n. 56 con delibera A.N.AC. n. 138 del 21 febbraio 2018, (di seguito, "*Linee Guida*"), nonché dell'emanazione del Bando-tipo n. 3 sui servizi di architettura e ingegneria approvato dalla stessa A.N.AC. con delibera n. 723 del 31 luglio 2018.

ARTICOLO 1

PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo della Centrale di Committenza (<https://gareappalti.invitalia.it>) e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Egualemente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Centrale di Committenza (<https://gareappalti.invitalia.it>) e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai sensi dell'articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 1, e 98 del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 4, co. 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e le spese per la pubblicazione sui quotidiani, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

ARTICOLO 2

PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Invitalia si riserva di sospendere la procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

ARTICOLO 3

RIFERIMENTI DI INVITALIA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI,

ACCESSO AGLI ATTI

La presente procedura è indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il responsabile unico del procedimento della Centrale di Committenza (di seguito, **"RUP"**), ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, è indicato nel Bando.

Il responsabile del procedimento dell'Ente Aderente è indicato nel Bando.

I riferimenti PEC e Telefax relativi al RUP della Centrale di Committenza sono indicati nel Bando. Si precisa che l'operatore economico potrà utilizzare il contatto Telefax solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC.

Per le opportune comunicazioni l'Operatore economico potrà utilizzare la piattaforma telematica accedendo all'area **"COMUNICAZIONI"** della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare il contatto Telefax solo nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e della PEC.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l'area **"COMUNICAZIONI"** della Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4

CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del Codice dei Contratti, nonché in conformità al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (di seguito, "**Codice dell'Amministrazione Digitale**" o "**CAD**"), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, "**Codice Privacy**"), al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "**GDPR**"), nonché alla normativa italiana di adeguamento al GDPR e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. *log* di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:

- a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
- b) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato in alto a destra di ogni schermata della Piattaforma Telematica.

Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali *log* di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi,

salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei Contratti.

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella sezione della Piattaforma Telematica **"SITO E RIFERIMENTI ---> REQUISITI DI SISTEMA"**, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

E' altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, **a pena di esclusione**, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

Si precisa che per la generazione e la verifica della firma digitale si deve utilizzare il metodo di sottoscrizione con l'algoritmo corrispondente alla funzione SHA – 256, così come previsto dalla Deliberazione del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 maggio 2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.

Si precisa, altresì, che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella Piattaforma Telematica, per poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati.

Si raccomanda di non caricare in Piattaforma Telematica documenti e/o file non espressamente richiesti dal presente Disciplinare, al fine di non appesantire e rallentare l'iter valutativo dei contenuti della Documentazione amministrativa; si rammenta, infatti, che tutte le dichiarazioni necessarie alla partecipazione della gara sono rappresentate nel DGUE.

Si raccomanda di nominare e rendere immediatamente riconoscibili i *file* caricati sulla Piattaforma Telematica.

Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all'interno di una cartella compressa (es. ".zip") è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella.

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file singoli di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).

Si raccomanda, altresì, al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno contattare il *Sales & Customer Support* (tel. +39 0810084010), disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 o consultare il "*Manuale per la Partecipazione*" disponibile all'interno della Piattaforma Telematica, nella sezione "**OPERATORI ECONOMICI ---> DOCUMENTAZIONE E ISTRUZIONI**".

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale (<https://gareappalti.invitalia.it>) attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo, selezionando il campo "**REGISTRAZIONE AL PORTALE**".

Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all'indirizzo PEC fornito un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – nome utente e *password* - saranno quelle che l'operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad operare sulla Piattaforma Telematica.

Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella Piattaforma Telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato. In caso di errore le comunicazioni inviate tramite la Piattaforma non potranno essere recapitate al suddetto indirizzo. Le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'apposita area del Portale e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prendere sistematicamente visione dell'area comunicazioni relativa alla presente procedura al fine di monitorarne l'avanzamento. Resta infatti a carico dell'operatore l'onere di seguire in Piattaforma lo stato di avanzamento della procedura.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta, dovranno:

- i. accedere alla gara telematica;
- ii. cliccare sul pulsante **“PRESENTA OFFERTA”**, posto in basso a destra della pagina web, e seguire i **“PASSI”** descritti all’interno della Piattaforma Telematica:
 - PASSO 1: DEFINISCI FORMA DI PARTECIPAZIONE;
 - PASSO 2: CARICA DOCUMENTAZIONE;
 - PASSO 3: PRESENTA OFFERTA;

nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare.

Cliccando sul pulsante “PRESENTA OFFERTA” indicato al precedente punto (ii – PASSO 3) l’operatore, inoltre, otterrà la possibilità di ricevere i chiarimenti forniti da questa Stazione Appaltante relativi alla presente procedura agli indirizzi di posta elettronica dallo stesso indicati in fase di registrazione, fermo restando che le medesime comunicazioni saranno comunque rese disponibili mediante pubblicazione sulla Piattaforma Telematica nella sezione “CHIARIMENTI”.

Con l’accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità descritte nel paragrafo che segue.

Il gestore della Piattaforma Telematica (di seguito, **“Gestore”**) fornirà assistenza agli operatori economici ai fini dell’accesso al Portale, della abilitazione e più in generale dell’utilizzo della Piattaforma Telematica, mettendo a loro disposizione il servizio di *Sales & Customer Support* indicato nel paragrafo che precede, raggiungibile con le modalità e i termini ivi indicati.

Si fa presente che:

- I. in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- II. in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da soggetti riuniti o da riunirsi nelle forme di cui all’articolo 46, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti, l’operatore economico indicato come mandatario/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di professionisti (di seguito, **“R.T.”**), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, **“G.E.I.E.”**).

N.B.: Si precisa, così come previsto nel paragrafo che segue, che le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di operatori economici riuniti costituiti o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo.

ARTICOLO 6

OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

Ai sensi degli articoli 24 e 31, co. 8 e 157 del Codice dei Contratti, la presente procedura, articolata in n. 3 lotti, ha per oggetto l'affidamento degli incarichi di servizi di ingegneria finalizzati al collaudo dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale "SAN CATALDO" DI TARANTO, come meglio descritte nel Capitolato d'Oneri (di seguito, "**Capitolato**") allegato *sub* Allegato 2 al presente Disciplinare.

La presente procedura di gara è suddivisa in n. 3 Lotti così denominati:

Tabella n. 01

Lotto	DESCRIZIONE	CIG
Lotto n.1	Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico contabile in corso d'opera e finale - Collaudatore tecnico funzionale degli impianti	7911737BE7
Lotto n.2	Componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico contabile in corso d'opera e finale- Collaudatore statico	79117441B1
Lotto n.3	Componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico contabile in corso d'opera e finale - Attestato Certificazione Energetica	79117549EF

La Stazione appaltante intende costituire una Commissione di Collaudo i cui membri non siano espressione dello stesso soggetto, tanto in perfetta adesione a quanto affermato dall'AVCP (oggi ANAC) a mezzo della deliberazione n. 82 del 2007, poi confermata dalla deliberazione n. 2 del 25 Febbraio 2009, ove si è avuto modo di sottolineare che "quando il collaudo viene affidato ad una commissione, intesa quale organismo collegiale perfetto, tale organismo è entità diversa dal raggruppamento di professionisti, con la conseguenza che i due istituti non appaiono conciliabili". **Pertanto nel caso in cui il soggetto concorrente intenda partecipare a più di un lotto di gara dovrà esercitare l'opzione di preferenza fra i lotti stessi in maniera che, qualora si aggiudichi più di un lotto, possa svolgere il**

servizio per uno solo di essi sulla base delle opzioni già espresse nelle proprie offerte che dovranno essere comunque distinte e separate per ognuno dei tre lotti in gara.

Si precisa, altresì, che in lotti distinti è vietato indicare lo stesso professionista nel ruolo di collaudatore da parte di compagini differenti (in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, ovvero anche in forma individuale qualora venga indicato in raggruppamento o consorzio di concorrenti in altri lotti), con riferimento sia al medesimo lotto che a lotti distinti.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

L'incarico di collaudo tecnico - amministrativo, non essendo stato emanato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall'art. 102, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sviluppato ai sensi dell'articolo 216, comma 16, e quindi secondo le modalità tecniche indicate negli art. 215-238 del DPR 207/2010, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili.

L'incarico di collaudo statico dovrà essere sviluppato secondo quanto disposto dal DPR 380 del 06.06.2001 e dal DM Infrastrutture 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

L'incarico di collaudo tecnico funzionale degli impianti dovrà essere sviluppato secondo quanto disposto dal D.M. 22/01/2008 n°37 ed eventuali ulteriori norme specifiche di riferimento.

L'aggiudicatario si impegna, anche dopo l'aggiudicazione dell'appalto, in caso di intervenute modifiche normative, tecniche e/o ogni altro atto, ivi compreso il suddetto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall'art. 102, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, che ne determini una variazione e/o adeguamento dell'offerta presentata, ad accettare che:

- ✓ l'amministrazione aggiudicatrice possa richiedere all'aggiudicatario eventuali modifiche;
- ✓ in caso di mancata accettazione da parte dell'aggiudicatario di apportare le modifiche richieste, l'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche richieste, alle stesse condizioni proposte e non accettate dall'aggiudicatario.

Le operazioni di collaudo dei lavori oggetto del presente affidamento, riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, tra l'altro:

- ✓ l'idoneità dei materiali impiegati;
- ✓ la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla stazione appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
- ✓ la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;
- ✓ la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'amministrazione ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere.

Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso.

Il servizio nella sua globalità è articolabile nei seguenti ambiti:

- I. Collaudo tecnico-amministrativo e revisione contabile in corso d'opera e finale;
- II. Collaudo statico in corso d'opera e finale inerente le strutture;
- III. Collaudo tecnico funzionale in corso d'opera e finale afferente agli impianti da realizzare;
- IV. Attestato di prestazione energetica riferito all'intero intervento.

Gli incarichi predetti comprendono la predisposizione e la presentazione, al Committente, dei seguenti atti:

- a. verbali di visita attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto e riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati (soprattutto per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori);
- b. verbali di visita di collaudo statico riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati (soprattutto per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori);
- c. verbali di visita di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati;
- d. eventuale relazione sulle domande di maggiori compensi richiesti dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori;
- e. relazione di collaudo statico finale accompagnata da tutti i verbali di visita, in originale e copia autenticata;

- f. relazione di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature finale accompagnata da tutti i verbali di visita, in originale e copia autenticata;
- g. certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori, con relative varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche eseguite, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, attestato di prestazione energetica (D.Lgs. 192 del 19.08.2005), verbale di accertamento ai fini dell'eventuale presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010;
- h. ogni altro atto utile ai fini dell'esatto espletamento dell'incarico assegnato, secondo le normative in materia.

I soggetti incaricati del Collaudo sono obbligati a mantenere i necessari contatti con il R.U.P. e con la Direzione Lavori. Qualora necessario, la Direzione Lavori e/o la Committenza potranno richiedere la presenza dei Collaudatori in via d'urgenza.

Laddove l'Esecutore disponga, d'intesa con il Committente, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza dei Collaudatori.

I servizi di ingegneria finalizzati al collaudo, come sopra descritti, afferiscono ad opere riconducibili alla seguente classe/categoria, identificata secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente l' "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e indicata nella tabella *infra* riportata:

Tabella n. 02

D.M. 17/06/2016 CATEGORIA	L.143/49 CLASSE E CATEGORIA	IMPORTO	PERCENTUALE
E.10	I/d	€ 62.989.711,24	38,94%
S.03	I/g	€ 33.902.654,50	20,96%
S.04	IX/b	€ 4.119.957,02	2,55%
IA.01	III/a	€ 7.892.072,78	4,88%
IA.02	III/b	€ 23.658.643,22	14,62%
IA.04	III/c	€ 29.207.219,47	18,05%
TOTALE		€ 161.770.258,24	100,00%

Ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 17/6/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, nell'ambito delle categorie "edilizia",

“strutture”, “viabilità”: le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello del servizio da affidare. Tale considerazione non risulta estensibile ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.

Ogni operatore economico sopra indicato, in qualsiasi forma partecipi al singolo lotto, dovrà indicare nominativamente, in sede di offerta, il professionista, personalmente responsabile, che svolgerà le funzioni previste per il medesimo lotto. Tale professionista dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale definiti ex lege e richiesti per svolgere la prestazione prevista dal lotto relativo.

In ragione della complessità e tipologia dell’intervento:

- **Il collaudo tecnico amministrativo** e la revisione tecnico contabile dovrà essere affidato ad una commissione composta dalle seguenti tre figure:
 - Profilo 1 - Presidente della Commissione di Collaudo;
 - Profilo 2 - Componente della Commissione;
 - Profilo 3 - Componente della Commissione;
- Il **collaudo tecnico funzionale degli impianti** verrà affidato al Presidente della suddetta Commissione esperto in opere impiantistiche;
- Il **collaudo statico** verrà affidato al secondo Componente della suddetta Commissione, esperto in opere strutturali;
- La redazione **dell’attestato di prestazione energetica** verrà affidato al terzo Componente della suddetta Commissione, esperto in opere impiantistiche.

Ai sensi dell’art.216 comma 9, del DPR 207/2010 il soggetto Affidatario dell’incarico deve inoltre essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l’intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale previsto nel presente disciplinare da almeno 10 anni, trattandosi di collaudo di lavori di importo pari o superiore a € 5.000.000,00.

Ogni singolo professionista non potrà ricoprire più di un incarico.

Ai sensi dell’art. 26, co. 7, del Codice dei contratti i soggetti che hanno svolto l’attività di verifica sono incompatibili con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività del collaudo.

ARTICOLO 7

IMPORTO

Ai sensi dell’articolo 35, co. 4, del Codice dei Contratti, l’importo complessivo del servizio posto a base di gara della presente procedura, determinato sulla base del costo di costruzione e del Decreto Ministeriale 17/06//2016 è pari ad € **1.996.850,44**

(unmilionenovecentonovantaseimilatrecentocinquanta/44), oltre oneri di legge se dovuti, ripartito come nella Tabella n. 03 che segue:

Tabella n. 03

DESCRIZIONE	IMPORTO PRESTAZIONE in Euro
Collaudo Tecnico Amministrativo e revisione tecnico contabile in corso d'opera e finale	887.684,47
Collaudo statico	356.822,09
Collaudatore tecnico funzionale degli impianti	522.895,81
Attestato di prestazione energetica	229.448,07
TOTALE	1.996.850,44 €

L'importo del servizio è così suddiviso:

Tabella n. 04

LOTTI	PRESTAZIONE	IMPORTO A BASE DI GARA in Euro	
1	Presidente della Commissione di Collaudo, esperto in opere impiantistiche per: - Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera e finale - Revisione tecnico contabile, in corso d'opera e finale	295.894,82	818.790,63
	Collaudatore tecnico funzionale degli impianti	522.895,81	
2	Componente della Commissione di Collaudo, esperto in opere edili e strutturali, per: - Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera e finale - Revisione tecnico contabile, in corso d'opera e finale	295.894,82	652.716,91
	Collaudatore statico	356.822,09	
3	Componente della Commissione di Collaudo, esperto in opere impiantistiche, per: - Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera e finale - Revisione tecnico contabile, in corso d'opera e finale	295.894,82	525.342,89
	Attestato di prestazione energetica	229.448,07	
	TOTALE	1.996.850,44	1.996.850,44

L'importo soggetto a ribasso è, pertanto, pari a:

- € 818.790,63 per il LOTTO 1,
- € 652.716,91 per il LOTTO 2
- € 525.342,89 per il LOTTO 3.

I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.

Non è previsto, per le suddette fasi, alcun importo per oneri di sicurezza in quanto, trattandosi di prestazione di servizi di natura intellettuale, è stata accertata l'assenza di rischi da interferenza ex art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 (DUVRI).

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione a corredo dell'Offerta Economica, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Non saranno considerate accettabili dichiarazioni di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a zero.

Il corrispettivo di aggiudicazione per ogni singolo lotto è da intendersi convenuto “a corpo” in misura fissa ed invariabile, e omnicomprensivo, per la realizzazione delle prestazioni oggetto di appalto.

ARTICOLO 8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

Ai sensi dell'articolo 59, co. 5-bis, del Codice dei Contratti e dell'articolo 5.2 del Capitolato d'Oneri il contratto sarà stipulato a corpo.

ARTICOLO 9

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine per l'espletamento delle attività di collaudo in corso d'opera decorre dalla data di consegna dei lavori di realizzazione dell'Ospedale San Cataldo, risultante dal relativo verbale di consegna, fino alla ultimazione degli stessi lavori, risultante dal relativo certificato.

I termini delle attività sono descritte nel dettaglio nel capitolato d'onere e nello schema di contratto.

Le operazioni ed attività di collaudo tutte, previste nel presente disciplinare e nei documenti ad esso allegati, dovranno essere conclusi entro un anno dalla data di ultimazione delle opere appaltate, certificata dal Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 10

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato con fondi relativi all'Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute” sottoscritto in data 13 marzo 2014 dal Ministero della Salute e dalla Regione Puglia mediante il quale sono state individuate le risorse CIPE pari a € 140.580.496,18 per la realizzazione del nuovo Ospedale “San Cataldo” di Taranto e con Delibera di Giunta Regionale n. 652 del 8.4.2014,, con la quale sono state impegnate per la realizzazione dell'opera in questione ulteriori risorse regionali pari ad € 66.919.503,82 per un importo complessivo di € 207.500.000,00.

ARTICOLO 11

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all'articolo 46, co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del Codice dei Contratti, e precisamente:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i G.E.I.E.,

- i R.T. fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
 - c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
 - d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - e) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
 - f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai sensi dell'art. 48, co. 7, D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete

(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), GEIE, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in raggruppamento o consorzio di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I R.T. (costituiti e costituendi) e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) dovranno indicare la mandataria e le mandanti, specificando, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le parti del servizio e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 110 del Codice dei Contratti e dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

ARTICOLO 12

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 12.1;

- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 12.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 12.3;
- iv. rendere le ulteriori dichiarazioni, di cui al successivo articolo 12.4.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "*DGUE*") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il Modello *sub* Allegato 4 al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza richiederà all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati.

La Centrale di Committenza può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "*PASSOE*" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Centrale di Committenza ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e

perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis, del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

12.1 Requisiti di partecipazione d'ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all'operatore economico in quanto persona giuridica;
- ii. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all'operatore economico in quanto persona fisica;
- iii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iv. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- v. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

12.2 Requisiti di idoneità professionale

12.2.1 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i sotto indicati requisiti:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionali di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, dovrà presentare, **a pena di esclusione**, registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, il collaudatore, a pena di esclusione, dovrà essere un **singolo professionista in possesso dei requisiti di idoneità professionale definiti ex lege e richiesti per svolgere il ruolo di collaudatore:**

- **diploma di laurea in ingegneria o architettura,**
- **abilitazione all'esercizio della professione,**
- **iscrizione all'Albo professionale da almeno 10 anni,**
- **personalmente responsabile e nominativamente indicato già in sede di partecipazione alla singola gara, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.**

Pertanto, vigendo il principio di responsabilità professionale, nel caso di liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e s.m.i. o di operatori economici di cui alle lettere b), c), e), f) del comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà indicare il professionista che effettivamente espletterà la prestazione prevista dal lotto di che trattasi.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 216, comma 7 del D.P.R. 207/2010, il ruolo di collaudatore **non può** comunque essere affidato:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
- b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
- c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
- d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;
- e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6 (progettazione), e 112 (verifica della progettazione) del D.Lgs. 163/2006 .

Gli operatori economici di altro Stato membro, non residenti o non aventi sede in Italia, devono essere iscritti, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, si precisa per il presente affidamento del servizio di collaudo, non è ammesso il ricorso al subappalto.

12.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

12.3.1 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, co. 1, 83 e 86 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere il seguente requisito:

- i. aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti (2009-2018) la pubblicazione del bando almeno due servizi (cd. **"SERVIZI DI PUNTA"**) di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori, appartenenti a ognuna delle classi o categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (o delle classi e categorie vigenti al momento dell'espletamento dei servizi sulla base delle corrispondenze indicate nel DM 17 giugno 2016), per un importo totale non inferiore a un valore di **0,40** (zero virgola quaranta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi o categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, per come di seguito definito per ciascun lotto:

LOTTO 1 - PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO, COLLAUDATORE TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI

LOTTO 1					
D.M. 17/06/2016 CATEGORIA	GRADO DI COMPLESSITÀ	CORRISP. TAVOLA Z1 EX DM 17 GIUGNO 2016	L.143/49 CLASSE E CATEGORIA	IMPORTO STIMATO DEI LAVORI	REQUISITO MINIMO RICHiesto (IMPORTO TOTALE SERVIZI DI PUNTA)
E.10	1,20	E22 (1,55)	I/d	€ 62.989.711,24	€ 25.195.884,50
IA.01	0,75	IA.02 (0,85) IA.03 (1,15) IA.04 (1,30) IB.11 (0,90) IB.12 (1)	III/a	€ 7.892.072,78	€ 3.156.829,11
IA.02	0,85	IA.03 (1,15) IA.04 (1,30) IB.11 (0,90) IB.12 (1)	III/b	€ 23.658.643,22	€ 9.463.457,29
IA.04	1,30		III/c	€ 29.207.219,47	€ 11.682.887,79

LOTTO 2 - COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO, COLLAUDATORE STATICO

LOTTO 2					
D.M. 17/06/2016 CATEGORIA	GRADO DI COMPLESSITÀ	CORRISP. TAVOLA Z1 EX DM 17	L.143/49 CLASSE E CATEGORIA	IMPORTO STIMATO DEI LAVORI	REQUISITO MINIMO RICHiesto (IMPORTO TOTALE

		GIUGNO 2016			SERVIZI DI PUNTA)
S.03	0,95	S.05 (1,05) S.06 (1,15)	I/g	€ 33.902.654,50	€ 10.848.849,44
S.04	0,90	S.03 (0,95) S.05 (1,05) S.06 (1,15)	IX/b	€ 4.119.957,02	€ 1.318.386,25

**LOTTO 3 - COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO, ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA**

LOTTO 3					
D.M. 17/06/2016 CATEGORIA	GRADO DI COMPLESSITÀ	CORRISP. TAVOLA Z1 EX DM 17 GIUGNO 2016	L.143/49 CLASSE E CATEGORIA	IMPORTO STIMATO DEI LAVORI	REQUISITO MINIMO RICHIESTO (IMPORTO TOTALE SERVIZI DI PUNTA)
IA.01	0,75	IA.02 (0,85) IA.03 (1,15) IA.04 (1,30) IB.11 (0,90) IB. 12 (1)	III/a	€ 7.892.072,78	€ 3.156.829,11
IA.02	0,85	IA.03 (1,15) IA.04 (1,30) IB.11 (0,90) IB.12 (1)	III/b	€ 23.658.643,22	€ 9.463.457,29
IA.04	1,30		III/c	€ 29.207.219,47	€ 11.682.887,79

Si precisa che:

- l'importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito ad ogni singolo servizio;
- in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID;
- verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento;
- ai fini del raggiungimento del requisito minimo richiesto si fa riferimento alla Delibera n.973 del 14 settembre 2016 dell'A.N.A.C. Si precisa che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui alla ID Opere E.10 (ospedali), così come definita dal DM 17/06/2016, saranno ritenuti ammissibili servizi appartenenti oltre che alla classe I, categoria d) della L.143/49, anche quelli appartenenti alla classe I, categoria c) della medesima L.143/49. Il Concorrente, in tal caso, dovrà specificare in dettaglio il contenuto della prestazione professionale svolta.

Ai sensi dell'articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

I consorzi stabili di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata.

La comprova del requisito relativo ai cd. **"SERVIZI DI PUNTA"** dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'Allegato XVII del Codice dei Contratti:

a) **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico**, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.

In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
- la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
- l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga);

b) **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato**, l'operatore economico dovrà presentare:

- b.1. copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;

- b.2. copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
- b.3. la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);
- b.4. l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

L'operatore economico, a seguito della richiesta da parte della Centrale di Committenza, dovrà caricare la suddetta documentazione sia sulla Piattaforma Telematica che tramite sistema AVCPASS.

12.4 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il *"Contratto per l'utilizzo della Piattaforma Telematica"*, disponibile alla voce *"Regolamento"* della sezione *"Sito e riferimenti"* della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- 3) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l'informativa generale sul trattamento dei dati personali e l'informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 8 del *"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico"*, disponibili, rispettivamente, alla voce *"Privacy Policy"* e *"Regolamento"* della sezione *"Sito e Riferimenti"* della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- 4) [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce *"Informativa Privacy"* della sezione *"Sito e Riferimenti"* della Piattaforma Telematica, resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali - da parte del Titolare (Invitalia) - che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura di gara;
- 5) di aver letto e di accettare il *"Codice Etico di Invitalia"*, disponibile nella sezione *"Sito e Riferimenti"* della Piattaforma Telematica;

- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dalla Centrale di Committenza;
- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 8) di essere in grado di fornire, su richiesta di Centrale di Committenza e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
- 9) di accettare che, ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;
- 10) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 11) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://gareappalti.invitalia.it>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dalla Centrale di Committenza, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto della presente procedura;
- 12) di autorizzare la Centrale di Committenza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara (in caso in cui non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Centrale di Committenza a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice);
- 13) di autorizzare la Centrale di Committenza a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE;
- 14) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3, del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare alla Centrale di Committenza la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di impegnarsi a fornire alla Centrale di Committenza i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice dei contratti.

Per gli operatori economici:

- ***che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del medesimo Regio Decreto:***
 - di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti;
 - di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare_____ rilasciati dal Tribunale competente;
 - di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- ***già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:***
 - di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare_____ rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
 - di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall'operatore economico nella compilazione del DGUE.

12.5 Requisiti di partecipazione dei R.T., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E.

12.5.1 Requisiti di ordine generale - Ulteriori dichiarazioni

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 12.1 dovranno essere posseduti e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 12.4 dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

12.5.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, i requisiti di cui al D.M. n. 263/2016 previsti all'articolo 12.2.1, lett. a) dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico associato/raggruppato, in base alla propria tipologia.

A pena di esclusione, il requisito di cui all'articolo 12.2.1, lett. b) relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, il collaudatore dovrà essere un singolo professionista in possesso dei requisiti di idoneità professionale definiti ex lege e richiesti per svolgere il ruolo di collaudatore: diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione all'Albo professionale da almeno 10 anni, personalmente responsabile e nominativamente indicato già in sede di partecipazione alla singola gara, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.

Pertanto, vigendo il principio di responsabilità professionale, nel caso di liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e s.m.i. o di operatori economici di cui alle lettere b), c), e), f) del comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs n. 50/2016, il concorrente dovrà indicare il professionista che effettivamente espletterà la prestazione prevista dal lotto di che trattasi.

In caso di partecipazione in forme aggregate, il collaudatore in possesso dei requisiti di idoneità

professionale definiti ex lege e richiesti per svolgere il ruolo, **deve essere nominato in capo alla mandataria del R.T., del consorzio ordinario o del G.E.I.E..**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 46, comma 3, del DPR n. 328/2001, in considerazione della natura e caratteristiche dell'opera da collaudare, il ruolo di collaudatore non può essere assunto da professionista in possesso di laurea breve.

Poiché oggetto del presente appalto non è un incarico di progettazione, non è previsto l'obbligo della presenza nel Raggruppamento di un giovane professionista.

12.5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

12.5.3.1 Principi generali

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

Coerentemente con quanto stabilito al precedente articolo 6, l'oggetto del presente affidamento è costituito dalla prestazione del servizio di collaudo.

Con riferimento all'oggetto del presente affidamento, **a pena di esclusione**, in caso di partecipazione in forme aggregate, la mandataria del R.T., del consorzio ordinario o del G.E.I.E., dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

12.5.3.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, il requisito dei due servizi di punta di cui al n. i dell'articolo 12.3.1 dovrà essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

A pena di esclusione, in caso di **R.T. verticale**, la mandataria dovrà possedere i requisiti maggioritari nelle seguenti categorie:

LOTTO	CATEGORIE
LOTTO 1	E,10, IA.02 e IA.04
LOTTO 2	S.03
LOTTO 3	IA.02 e IA.04

Rimane fermo che il requisito dei due servizi di punta non è frazionabile e che l'importo è da intendersi complessivamente e non riferito ad ogni servizio di punta.

12.5.4 Indicazioni per i consorzi stabili

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. n. 263/2016 previsti all'articolo 12.2 dovranno essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Altresì, il requisito di cui all'articolo 12.2.1 lett. b) relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

ARTICOLO 13

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.

Il ricorso all'avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale di cui ai precedenti articoli 12.2 e 12.5.2.

Con riferimento ai requisiti relativi al possesso di titoli di studio e professionali richiesti dal presente Disciplinare di gara, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
- b) la Dichiarazione di cui all'Allegato 5, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con cui quest'ultima:

- i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- iii. si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
- c) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento);
- d) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Centrale di Committenza impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Centrale di Committenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ARTICOLO 14

POLIZZA PROFESSIONALE

Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'affidatario dell'incarico dovrà costituire una

polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

In particolare, il soggetto incaricato del servizio dovrà essere munito, a far data dalla data di stipula del contratto, della polizza di responsabilità civile professionale prevista nell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, per un massimale garantito pari a:

€ 1.000.000,00

Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

La polizza dovrà altresì coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nello svolgimento del servizio che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese e/o maggiori costi.

La polizza decorrerà dalla data di stipula del contratto ed ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori. La mancata presentazione della polizza determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'affidatario.

In caso di raggruppamento la copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del collaudo che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate, dovrà produrre una appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento.

Detta polizza inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ognuno dei tre lotti.

Nel caso in cui la polizza già attivata abbia durata annuale o comunque durata inferiore a quella prevista per il servizio in oggetto, l'aggiudicatario dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata

dell'affidamento. L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15

CAUZIONE PROVVISORIA ED IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93, co. 1 e co. 10, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, **pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto**, per la somma di seguito indicata:

LOTTO	Importo della garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento)
LOTTO 1 - Presidente Tecnico Amministrativo + collaudo funzionale Impianti	€ 16.375,81
LOTTO 2 - Componente Tecnico Amministrativo + collaudo statico	€ 13.054,34
LOTTO 3 - Componente Tecnico Amministrativo + Attestato Certificazione Energetica	€ 10.506,86

La garanzia sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita in conformità allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede tecniche".

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantapercento) nei seguenti casi:

- a) qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere la suddetta certificazione.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T. o il consorzio ordinario siano in possesso della

predetta certificazione;

- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle imprese consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate;
- b) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi e per l'effetto dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti. Tale riduzione del 50% non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di rientrare nella definizione di microimpresa ovvero di piccola o media impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo schema tipo sopra richiamato e comunque dovrà:

- a) essere intestata all'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.;
- b) avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Centrale di Committenza, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti;
- c) in caso di R.T. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari, costituiti e/o costituendi, essere intestata a tutti i componenti del R.T. e/o consorzio ordinario;
- d) in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra

imprese artigiane, essere intestata al consorzio;

- e) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Centrale di Committenza e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente **l'impegno a rilasciare**, in caso di aggiudicazione dell'appalto, **una garanzia definitiva** per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante: **ASL Taranto**, valida fino al certificato di verifica di conformità.

Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'operatore economico può, ai sensi dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia provvisoria anche:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di Invitalia; il valore deve

essere al corso del giorno del deposito;

- b) in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, co. 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con assegni circolari o con versamento su un conto corrente di Invitalia, specificando nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tale caso potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "COMUNICAZIONI", ai fini di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 16

GARANZIA DEFINITIVA

In conformità a quanto previsto al punto II.4.1 delle linee guida n. 1, di attuazione del Codice dei contratti, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria"*, ed ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire **una garanzia definitiva** per l'esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante: **ASL Taranto**, valida fino al certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L'appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

ARTICOLO 17

SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, l'operatore economico potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di intervento, dal giorno successivo alla pubblicazione del bando fino al giorno precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

In ogni caso, non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.

ARTICOLO 18

SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 per il presente affidamento del servizio di collaudo, non è ammesso il ricorso al subappalto.

ARTICOLO 19

CONTRIBUTO ALL'ANAC

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire, **prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le secondo le *"Istruzioni operative"* consultabili sul sito www.anticorruzione.it nella sezione *"Contributi in sede di gara"*.

A tale fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

La Centrale di Committenza, ai fini dell'esclusione dalla gara, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo **in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Centrale di Committenza accerta il mancato pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Centrale di Committenza esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ARTICOLO 20

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nei paragrafi seguenti.

L'offerta è composta da:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 20.1;
- b) la Documentazione tecnica di cui al successivo paragrafo 20.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 20.3.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, il concorrente si avvarrà del DGUE messo a disposizione da questa Centrale di Committenza *sub* Allegato 4 al presente Disciplinare per avanzare la domanda di partecipazione e rendere tutte le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento.

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui venisse caricato un *file* privo di firma digitale, nonostante l'apposizione della stessa sia prevista come obbligatoria dal presente Disciplinare, la Piattaforma Telematica segnalerà all'operatore economico tale circostanza, mediante un avviso dal seguente tenore: *"Il file non risulta firmato"*

digitalmente Procedere?”. Cliccando su **“SI”** l'operatore accetta:

- di proseguire con l'invio della propria offerta;
- le conseguenze derivanti dalla mancata apposizione della firma digitale.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte (**“FINE RICEZIONE OFFERTE”**).

La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima da parte della Centrale di Committenza, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Centrale di Committenza ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa, e quindi mancata, trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e temporale nella sezione diversa da quella appositamente dedicata, pena l'esclusione dalla procedura.

Si precisa inoltre che qualora l'operatore economico avesse la necessità di fornire documenti aggiuntivi, potrà caricare tali documenti, in ciascuna delle sezioni, in appositi parametri denominati **“ULTERIORE DOCUMENTAZIONE”**. Per tali parametri non sarà prevista la firma digitale obbligatoria: sarà cura dell'operatore economico prevederne l'eventuale apposizione, ove necessario.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale di committenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Centrale di Committenza sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

20.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per caricare sulla Piattaforma Telematica la Documentazione amministrativa, l'operatore economico dovrà:

1. accedere al Portale mediante l'inserimento delle proprie credenziali;
2. all'interno del **"PASSO 1 - DEFINISCI FORMA DI PARTECIPAZIONE"**, rispondere preliminarmente alla domanda "Stessa forma di partecipazione per tutti i lotti?"
 - a. In caso di medesima forma di partecipazione a tutti i lotti (risposta **"SI"**), definire la forma di partecipazione e selezionare i lotti per cui si intende presentare offerta;
 - b. In caso di differente forma di partecipazione ai lotti (risposta **"NO"**), selezionare i lotti per cui si intende presentare offerta e possibile definire la forma di partecipazione per ciascun lotto;

SI RICORDA CHE IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI, CON FORME DIFFERENTI, È VIETATO INDICARE COME COLLAUDATORE LO STESSO PROFESSIONISTA.

3. una volta definita e/o modificata la forma di partecipazione, cliccare su **"SALVA E PROCEDI"** per accedere al **"PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE"**;
4. all'interno del **"PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE"**, accedere alla sezione **"AMMINISTRATIVA"**, cliccando su **"GESTISCI"**, inserire i documenti richiesti firmati digitalmente e/o compilare tutti i campi presenti a video come obbligatori;
5. al termine del caricamento della documentazione, cliccare su **"TORNA ALLA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE"**, in alto a sinistra, per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta ovvero passare direttamente alla sezione tecnica o economica.

L'operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione:

- a. **DGUE**

il DGUE il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. **a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico**, come meglio di seguito specificato;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

Si ricorda che non è necessario inviare la versione scansionata e firmata olograficamente del DGUE.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre,

dovrà:

- i. indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;
- ii. indicare il mandatario;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato nella medesima domanda come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- iv. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

Inoltre, in caso di avalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE per sé, anche il DGUE dell'ausiliario, come meglio descritto nel paragrafo che segue.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);
 - b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 - c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - d. direttore tecnico;
 - e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei

Contratti devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);

- v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "*soggetti cessati*" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Centrale di Committenza ogni opportuna valutazione.

b. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE

la prova dell'avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00)**, relativa al DGUE: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26

ottobre 1972, n. 642, rubricato “*Disciplina sull’imposta di bollo*” e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: **456T**; causale: **RP**; codice ufficio: **codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento** (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il **CIG** della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento al DGUE).

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente

link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/ind+f23+modello>

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Resta salvo, in ogni caso, l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo riferita all’offerta economica.

In caso di assenza di versamento, la Centrale di Committenza sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T., l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.

c. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti

in caso di R.T. costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- i. in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

d. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel

Registro delle Imprese.

le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.**

e. Procure

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

f. PASSOE

la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. "PASSOE".

Si precisa che:

- i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T. o del consorzio ordinario;
- iii. in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario.

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

g. Garanzia provvisoria e impegno a rilasciare garanzia definitiva

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa alternativamente:

- i. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, **sottoscritti**

- con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico**; in caso di R.T. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere **sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria**; in caso di R.T., e consorzi ordinari costituendi, **tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T. o il consorzio ordinario**;
- ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente altresì l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
- a) **in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del garante**;
- b) in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, **sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante**;
- c) ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e **sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante**, corredata da **dichiarazione di conformità** all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed **asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato**
- h. Avalimento**
- L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:
- i. il DGUE, reso e **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario**, accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
- ii. la Dichiarazione di cui all'Allegato 5, resa e **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario**, con cui quest'ultimo:
- a) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- b) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
- iii. il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione digitale);

- iv. l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliario, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento), **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario e dal legale rappresentante dell'ausiliario.**

i. **Contributo all'ANAC**

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa la scansione della ricevuta di pagamento, che può essere allegata **senza sottoscrizione digitale**.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n. 09

ID	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
a	DGUE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
		R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	

ID	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		AVVALIMENTO: DGUE DELL'AUSILIARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	
b	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE		ALLEGARE
c	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
d	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLA LETT. f) DELL'ART. 46, CO.1, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
e	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
f	PASSOE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZiate ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T. O DEL CONSORZIO ORDINARIO AVVALIMENTO: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI IL SOGGETTO AUSILIATO E IL SOGGETTO AUSILIARIO	ALLEGARE

ID	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
g	SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA GARANZIA PROVVISORIA IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA	SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO BANCARIO, ASSICURATIVO O DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO	ALLEGARE
h	DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO 5	FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO	ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIATO	ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
i	CONTRIBUTO ALL'ANAC		ALLEGARE

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA OVVERO ALL'OFFERTA ECONOMICA.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITA' E' A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

20.2 OFFERTA TECNICA

Per caricare sulla Piattaforma Telematica la Documentazione relativa all'offerta tecnica, l'operatore economico dovrà:

1. accedere al Portale mediante l'inserimento delle proprie credenziali;
2. all'interno del **"PASSO 2 – CARICA DOCUMENTAZIONE"** accedere alla sezione **"TECNICA"** cliccando su **"Gestisci"**:
 - inserire i documenti richiesti firmati digitalmente per l'offerta tecnica;
3. al termine del caricamento della documentazione, cliccare su **"TORNA ALLA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE"**, in alto a sinistra, per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta ovvero passare direttamente alla sezione economica.

A pena di esclusione, tutta la Documentazione di seguito richiesta dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;

- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituenti, dal legale rappresentante del mandatario **nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;**
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

20.2.1 – Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere l'offerta tecnica, ossia i documenti, indicati nel successivo elenco, afferenti alla capacità tecnica dell'Operatore Economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i *sub* criteri di cui al successivo articolo 22, ovvero:

- I. **SCHEDE ILLUSTRATIVE (una per ciascun servizio scelto dal concorrente - rif. Criterio A.1 E A.2)** relative ad un massimo di n. 2 servizi concernenti interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel D.M. 17 giugno 2016;
- II. **RELAZIONE A (rif. Criterio A.3)** relative al Curriculum del professionista personalmente responsabile dell'espletamento dell'incarico, con l'indicazione della posizione nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali e delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto;
- III. **RELAZIONE B – (rif. Criterio B) Relazione tecnica illustrativa** sulle caratteristiche metodologiche dell'offerta di cui al criterio B e ai relativi *sub* criteri di cui alla successiva Tabella n. 13 del presente Disciplinare. In particolare, la relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei *sub* criteri di valutazione riportati nell'articolo 22, Tabella n. 13. Nella relazione stessa si potranno effettuare richiami ai contenuti delle Schede Illustrative di cui al precedente punto I.

Dal punto di vista dell'editazione gli elaborati di cui alla lettera I. **SCHEDE ILLUSTRATIVE (rif. Criterio A.1 e A.2)** che precede dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere prodotti su un documento stampabile in A3, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, pag. 1 di 2);
- dovranno essere costituiti da un numero di fogli non superiore a 2 (due) per ogni intervento proposto, contenente: testo, tabelle, immagini, figure e/o disegni, *non dovranno* recare copertina ed indice;

Per le sopraindicate schede illustrative non si richiede il rispetto di particolari limiti di formattazione; l'operatore economico può, pertanto, stabilire liberamente i caratteri, l'interlinea, ecc... per l'elaborazione delle parti descrittive.

Dal punto di vista dell'editazione l'elaborato di cui alla lettera **II. RELAZIONE A – (rif. Criterio A.3)** che precede dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere prodotto su un documento stampabile in formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, pag. 1 di 3);
- dovrà essere costituito da un numero di pagine non superiore a 3 (tre), **incluso copertina ed indice (se presenti)**, contenenti: testo, tabelle, immagini, figure e/o disegni;
- dovrà rispettare i seguenti limiti di formattazione:
 - font: **Arial**
 - font size: **10**;
 - interlinea: **1,5 linee**.

Dal punto di vista dell'editazione l'elaborato di cui alla lettera **III. RELAZIONE B – (rif. Criterio B)** che precede dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere prodotto su un documento stampabile in formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, pag. 1 di 10);
- dovrà essere costituito da un numero di pagine non superiore a 10 (dieci), **incluso copertina ed indice (se presenti)**, contenenti: testo, tabelle, immagini, figure e/o disegni;
- dovrà rispettare i seguenti limiti di formattazione:
 - font: **Arial**
 - font size: **10**;
 - interlinea: **1,5 linee**.

Tutti gli elaborati di cui alle precedenti lettere **I., II. e III.** dovranno:

- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica files di dimensione inferiori a 600 MB

(Megabyte).

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

La documentazione Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 10

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	PAGINE (MAX) - FORMATO	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
SCHEDI ILLUSTRATIVE - Criterio A.1	FIRMATE DIGITALMENTE	2 – Formato A3	ALLEGARE
SCHEDI ILLUSTRATIVE - Criterio A.2	FIRMATE DIGITALMENTE	2 - Formato A3	ALLEGARE
RELAZIONE A – Criterio A.3	FIRMATE DIGITALMENTE	3 - Formato A4	ALLEGARE
RELAZIONE B – Criterio B	FIRMATA DIGITALMENTE	10 - Formato A4	ALLEGARE

20.3 OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione, la Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito:

a. OFFERTA ECONOMICA

Per caricare sulla Piattaforma Telematica l'offerta economica, l'operatore economico dovrà:

1. accedere al Portale mediante l'inserimento delle proprie credenziali;
2. all'interno del **"PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE"** accedere alla sezione **"ECONOMICA"**, cliccando su **"GESTISCI"**;
3. inserire i documenti richiesti firmati digitalmente e compilare tutti i campi presenti a video come obbligatori;
4. al termine del caricamento della documentazione, cliccare su **"TORNA ALLA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE"**, in alto a sinistra, per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore economico dovrà cliccare su **"ACCEDI A SCHEMA DI OFFERTA"** e:

- i. inserire, **a pena di esclusione**, il **PREZZO OFFERTO**; si precisa che l'importo dovrà essere indicato a video in **cifre** impiegando soltanto 2 decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e **NON** il punto, e dovrà essere espresso in **valore assoluto**; la Piattaforma Telematica restituirà il corrispondente ribasso

- percentuale offerto, troncato prima della sesta cifra decimale. Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui alla successiva tabella n. 13, punto "OFFERTA ECONOMICA";
- ii. indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l'importo dei **"ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI"**, **che non potrà essere pari a "0" ricompresi nel PREZZO OFFERTO di cui al precedente punto i**; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 2 decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto; si precisa che detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - iii. indicare, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l'importo dei **"COSTI DELLA MANODOPERA"**, **che non potrà essere pari a "0" ricompresi nel PREZZO OFFERTO di cui al precedente punto i**; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 2 decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto; si precisa che detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - iv. rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:
 - a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali, delle parcelle e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo che resta comunque fisso ed invariabile;
 - c) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - d) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e la Centrale di Committenza.

Una volta compilati tutti i campi obbligatori cliccare su **"SALVA E GENERA PDF"**: il sistema genererà il file **"OFFERTA ECONOMICA"**, che dovrà, a pena di esclusione, essere scaricato

(cliccando su “**SCARICA**”), firmato digitalmente dai soggetti di seguito indicati e ricaricato (cliccando su “**CARICA DOCUMENTO**”):

A pena di esclusione, il file generato dal sistema in automatico dovrà essere firmato digitalmente:

1. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
2. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della mandataria;
3. in caso di R.T. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria **nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante**;
4. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

b. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per l'offerta economica

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “*Disciplina sull'imposta di bollo*” e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento tramite il modello “F23” dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: **456T**; causale: **RP**; codice ufficio: **codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento** (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il **CIG** della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento all'offerta economica).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente

link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/ind+f23+modello>

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

In caso di assenza di versamento, la Centrale di Committenza sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

I documenti che compongono l'offerta economica sono riepilogati nella tabella che segue:

Tabella n. 11

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	COMPILARE A VIDEO E ALLEGARE IL PDF GENERATO DALLA PIATTAFORMA
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA		ALLEGARE

20.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico, all'interno del **"PASSO 2 – CARICA DOCUMENTAZIONE"**, una volta che lo stato del caricamento sarà **"COMPLETO"**, dovrà cliccare su **"PROCEDI"** per accedere al **"PASSO 3 – PRESENTA OFFERTA"**.

All'interno del **"PASSO 3"** è possibile visualizzare e verificare il riepilogo della documentazione inserita e cliccare su **"INVIA OFFERTA"**. Il Portale conferma l'avvenuto invio visualizzando un apposito messaggio di conferma e mediante un pop-up, riportando la ragione sociale dell'operatore economico, la data e l'ora di presentazione dell'offerta.

Come ulteriore conferma, l'operatore economico riceverà una e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione.

UNA VOLTA TRASMESSA L'OFFERTA SI CONSIGLIA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE LA FUNZIONALITÀ E CHE GLI STESSI SIANO, SE DOVUTO, FIRMATI DIGITALMENTE DAI SOGGETTI INDICATI NELLE APPOSITE SEZIONI DEL PRESENTE DISCIPLINARE.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla Centrale di Committenza e pertanto si intenderanno come non presentate.

L'operatore economico potrà modificare, cancellare e ritrasmettere la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta (**"FINE RICEZIONE OFFERTE"**). Tale operazione potrà essere eseguita, una volta selezionata la Gara, cliccando sul pulsante in basso a destra **"VISUALIZZA OFFERTA"**. Nella successiva schermata l'operazione dovrà essere confermata cliccando sul pulsante in basso a destra **"ANNULLA INVIO OFFERTA"**. L'operatore verrà reindirizzato direttamente al **"PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE"**.

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

Si invitano, pertanto, i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza

prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine. In ogni caso, a seguito dell'apposizione di ciascuna firma digitale, si consiglia di verificare la funzionalità di ciascun file, prima di procedere al relativo caricamento.

ARTICOLO 21

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 12

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	85
2	OFFERTA ECONOMICA	15
TOTALE		100

Ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e *sub*-criteri di seguito indicati:

- A. professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di due servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini, in termini di complessità e dimensioni, a quelli oggetto dell'affidamento e desunta dalla qualità della risorsa umana messa a disposizione (**Schede illustrative e Relazione A**);
- B. caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico (**Relazione B**);
- C. ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica.

La valutazione delle offerte sarà svolta in base ai criteri e *sub* criteri di seguito indicati:

Tabella n. 13

CRITERI/SUB-CRITERI		PUNTEGGI/SUB-PUNTEGGI (Wi)
CRITERIO A: PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA		
A	Esperienza professionale maturata dai concorrenti in interventi analoghi	50

CRITERI/SUB-CRITERI				PUNTEGGI/SUB-PUNTEGGI (Wi)	
	A.1	Servizio 1 - Descrizione di un servizio di collaudo tecnico amministrativo svolto con grado di analogia delle opere oggetto dell'incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori con quelli oggetto di affidamento	15		
	A.2	Servizio 2 - Descrizione del servizio di collaudo svolto con grado di analogia delle opere oggetto dell'incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori con quelli oggetto di affidamento	15		
	A.3	Qualità della risorsa umana messa a disposizione	20		
CRITERIO B: CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA					
B	Modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico			35	
	B.1	Individuazione delle problematiche da affrontare nell'espletamento dell'incarico	15		
	B.2	Modalità proposta dal concorrente per portare a termine le attività previste.	10		
	B.3	Modalità proposta dal concorrente per la gestione della documentazione tecnico-amministrativa durante tutto lo svolgimento dell'incarico	10		
OFFERTA ECONOMICA					
C	Ribasso percentuale unico			15	
TOTALE				100	

In merito ai contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte, si segnala quanto segue:

CRITERIO A – PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

Il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, nella busta “B – Offerta tecnico-qualitativa” tre elaborati identificati dai titoli definiti nelle successive lettere A.1, A.2 e A.3.

A.1 – Servizio 1 - Descrizione del servizio svolto

Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare un servizio significativo svolto e completato, relativo ad un **collaudo tecnico amministrativo** attinente alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di collaudo posto a base di gara, scelto fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente, sotto il profilo tecnico. Il servizio proposto sarà valutato in ragione della maggiore affinità della prestazione eseguita con la prestazione che in caso di aggiudicazione il Concorrente sarà chiamato a svolgere, nel rispetto degli obiettivi prefissati dal Capitolato delle Prestazioni relativo al Lotto per cui si presenta offerta.

Del servizio, tra l'altro, dovranno essere indicati i seguenti contenuti minimi:

- ✓ descrizione dell'opera e importo della progettazione e importo dei lavori;

- ✓ luogo di esecuzione;
- ✓ committente;
- ✓ periodo di esecuzione;
- ✓ indicazioni delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide e del tipo di prestazione svolta per ciascuna classe e categoria;
- ✓ attestazione di aver concluso la prestazione senza contenziosi con il committente.

Il punteggio maggiore verrà attribuito al Concorrente che descriverà un esempio di collaudo nel quale siano state utilizzate metodologie applicabili all'incarico analogo a quello oggetto del presente appalto in termini di opere da realizzare, importo e caratteristiche tecniche: la descrizione della modalità di svolgimento dell'incarico di cui all'esempio deve essere completa e adeguata, devono essere evidenziate eventuali criticità riscontrate ma anche modalità e proposte formulate dal Concorrente per superarle.

A.2 – Servizio 2 - Descrizione del servizio svolto

Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare un servizio significativo svolto e completato, attinente alle opere oggetto di incarico del lotto di competenza:

LOTTO 1 - COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI;

LOTTO 2 - COLLAUDO STATICO; F

LOTTO 3 – REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA.

I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente, sotto il profilo tecnico. Il servizio proposto sarà valutato in ragione della maggiore affinità della prestazione eseguita con la prestazione che in caso di aggiudicazione il Concorrente sarà chiamato a svolgere, nel rispetto degli obiettivi prefissati dal Capitolato delle Prestazioni relativo al Lotto per cui si presenta offerta.

Del servizio, tra l'altro, dovranno essere indicati i seguenti contenuti minimi:

- ✓ descrizione dell'opera e importo della progettazione e importo dei lavori;
- ✓ luogo di esecuzione;
- ✓ committente;
- ✓ periodo di esecuzione;
- ✓ indicazioni delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide e del tipo di prestazione svolta per ciascuna classe e categoria;
- ✓ attestazione di aver concluso la prestazione senza contenziosi con il committente.

Il punteggio maggiore verrà attribuito al Concorrente che descriverà un esempio di collaudo nel quale siano state utilizzate metodologie applicabili all'incarico analogo a quello oggetto del presente appalto in termini di opere da realizzare, importo e caratteristiche tecniche: la descrizione della modalità di

svolgimento dell'incarico di cui all'esempio deve essere completa e adeguata, devono essere evidenziate eventuali criticità riscontrate ma anche modalità e proposte formulate dal Concorrente per superarle.

A.3 – Qualità della risorsa umana messa a disposizione

Il concorrente dovrà produrre il Curriculum del professionista personalmente responsabile dell'espletamento dell'incarico, con l'indicazione della posizione nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali e delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto, di cui si dovranno indicare i seguenti contenuti minimi:

- ✓ descrizione dell'opera e importo della progettazione e importo dei lavori;
- ✓ luogo di esecuzione;
- ✓ committente;
- ✓ periodo di esecuzione;
- ✓ indicazioni delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide e del tipo di prestazione svolta per ciascuna classe e categoria;
- ✓ attestazione di aver concluso la prestazione senza contenziosi con il committente.

Saranno ritenuti migliori e conseguentemente premiati con un maggiore punteggio i profili più attinenti al servizio oggetto dell'incarico per ciascun lotto e con maggior esperienza al ruolo da ricoprire.

CRITERIO B – RELAZIONE METODOLOGICA SULLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il concorrente dovrà produrre una relazione che analizzerà separatamente tutte le problematiche coinvolte dall'espletamento del servizio in affidamento. La relazione dovrà avere i contenuti ed essere articolata secondo le seguenti sezioni, che saranno valutate separatamente secondo i punteggi massimi di seguito indicati:

Sub-criterio B.1: Individuazione delle problematiche da affrontare nell'espletamento dell'incarico. Il concorrente dovrà illustrare in tale paragrafo della relazione tutte le problematiche coinvolte dall'espletamento del servizio e definire le modalità di approccio alla risoluzione delle stesse, analizzando di conseguenza le fattispecie che dovranno essere oggetto di approfondimenti di indagine.

Saranno ritenute migliori e conseguentemente premiate con un maggiore punteggio le soluzioni proposte che dimostreranno:

- i. una buona capacità di scelta, studio ed analisi delle variabili che possono influenzare le problematiche coinvolte dall'espletamento del servizio;

- ii. una buona capacità di problem solving.

Sub-criterio B.2: Modalità proposta dal concorrente per portare a termine le attività previste.

Il concorrente dovrà illustrare le soluzioni tecniche ed operative che, in relazione alle finalità dell'intervento, alla tipologia dell'opera ed al contesto in cui si inserisce, rendono ottimale la proposta metodologica. La proposta metodologica dovrà mettere in evidenza come il concorrente intenda rapportarsi con la Stazione Appaltante, con l'Appaltatore, con il Direttore dei Lavori con i soggetti deputati al rilascio di eventuali autorizzazioni/Nulla Osta/pareri nonché, in generale, con soggetti terzi.

Saranno ritenute migliori e conseguentemente premiate con un maggiore punteggio le proposte che dimostreranno l'adozione di soluzioni tecniche ed operative che permetteranno una più efficace gestione con gli stakeholders coinvolti.

Sub-criterio B.3: Modalità proposta dal concorrente per la gestione della documentazione tecnico-amministrativa durante tutto lo svolgimento dell'incarico. Il concorrente dovrà illustrare in tale paragrafo della relazione una proposta di definizione delle modalità di produzione, archiviazione e trasmissione dei documenti e degli atti ai soggetti che intervengono, a vario titolo, nel procedimento di collaudo.

Saranno ritenute migliori e conseguentemente premiate con un maggiore punteggio le proposte che proporranno l'utilizzo di sistemi di repositoring condiviso delle informazioni.

La relazione descrittiva, presentata dal concorrente, dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

$\sum_n$ = Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

W_i = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

V_{ai} = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti V_{ai} occorre distinguere tra:

1. coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerte tecniche: elementi di valutazione A.1 - A.2 - A.3 - B.1 - B.2 - B.3);
2. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta economica: elementi di valutazione C).

1) I coefficienti V_{ai} di **natura qualitativa** (offerte tecniche) saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà valutato da ciascun commissario, il quale attribuisce il punteggio, espresso con due cifre decimali, secondo il seguente schema di valutazione:

- il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;
- il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;
- il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
- il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;
- il coefficiente da 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;
- il coefficiente da 0,81 a 0,99 corrisponde a ottimo
- il coefficiente 1 corrisponde a eccellente.

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata troncando prima della terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai subcriteri A.1 – A.2 – A.3 - B.1 – B.2 – B.3.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata troncando prima della terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

2) I coefficienti V_{ai} di **natura quantitativa** (offerte economiche) saranno determinati mediante l'applicazione della seguente formula, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia

a quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno all'offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale):

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a)

R_{max} = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell'offerta più conveniente

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente R_a indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio C.

Tale operazione sarà effettuata troncando prima della terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

ARTICOLO 22

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "**COMUNICAZIONI**". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione "**CHIARIMENTI**".

L'operatore che, come indicato al precedente articolo 5, avrà cliccato sul pulsante "**PRESENTA OFFERTA**", otterrà inoltre la possibilità di ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura agli

indirizzi di posta elettronica dallo stesso indicati in fase di registrazione.

Ai sensi dell'articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area "**COMUNICAZIONI**", posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante telefax [+39 081008401006]. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "*screenshot*" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, di cui all'articolo 5 che precede. In caso di R.T., tali comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato al momento di registrazione dall'operatore economico indicato quale capogruppo.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Si precisa che l'operatore economico potrà utilizzare i contatti indicati nel bando solo ed esclusivamente nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica.

ARTICOLO 23

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice dei Contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Invitalia ne richiede comunque la regolarizzazione.

ARTICOLO 24

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nel Bando.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://gareappalti.invitalia.it>.

ARTICOLO 25

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale si riunirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell'operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da procura corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara sarà nominata ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 78 del Codice dei Contratti per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico.

La Commissione sarà costituita da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, individuati tra i soggetti iscritti all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (di seguito "Albo"), con le modalità previste nelle Linee Guida ANAC n. 5 recanti *"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016, ed aggiornate con successive deliberazioni n. 4 del 10 gennaio 2018 e n. 648 del 18 luglio 2018.

In caso di indisponibilità o disponibilità insufficiente di iscritti all'Albo, ovvero qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicata nel Bando di gara l'Albo non dovesse risultare operativo per qualsiasi ragione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, co. 3-bis e 216, co. 12 del Codice dei Contratti, la Commissione giudicatrice sarà individuata, anche solo parzialmente, da Invitalia ai sensi della *"Procedura organizzativa gare e appalti di lavori pubblici"* e della policy aziendale *"Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici"*. Anche in tal caso, la Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da n. 3 membri, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto.

La Centrale di Committenza pubblica, sul profilo di committente, nella *sezione "Amministrazione trasparente"*, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, co. 2, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi di celerità ed efficienza espressi nelle Linee Guida n. 5 del 2018 recanti *"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici"*.

L'integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.

Il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà:

- i. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- ii. in seduta pubblica, all'apertura delle offerte e all'apertura della Documentazione amministrativa;
- iii. in seduta riservata, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.

Successivamente, all'esito della verifica della Documentazione amministrativa effettuata dal Seggio monocratico, la Commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica, all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- iv. in seduta pubblica, all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

IN CASO DI OFFERTE UGUALI SARÀ GIUDICATA MIGLIORE L'OFFERTA CHE ABBIA OTTENUTO UN PUNTEGGIO TECNICO SUPERIORE.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi.

Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, la Centrale di Committenza si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso

indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3 lett. c) e 97, co. 5 e 6 del Codice dei Contratti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

All'esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

In ogni caso saranno dichiarate irregolari, inammissibili o irregolari e quindi escluse dalla presente procedura:

- i. ai sensi dell'articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:
 - a) che non rispettano i documenti di gara;
 - b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
 - c) che la Centrale di Committenza ha giudicato anormalmente basse.
- ii. ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte:
 - a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - b) che non hanno la qualificazione necessaria;
 - c) il cui prezzo supera l'importo posto da Invitalia a base di gara;
- iii. le offerte che siano sottoposte a condizione;
- iv. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;
- v. le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

A decorrere dall'aggiudicazione, Invitalia procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art.

76, comma 5 lett. a) e b) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, co. 7 del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti. In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, Invitalia procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Invitalia procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, Invitalia procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora si proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice dei contratti, non può essere stipulato prima di 35 giorni (cd. stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) e b) del Codice dei Contratti. La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice dei contratti, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, co. 1 del Codice dei contratti Invitalia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ARTICOLO 26

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana.

ARTICOLO 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell'informativa generale e nell'informativa specifica di cui all'articolo 8 del *"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico"*, disponibili, rispettivamente, alla voce *"Privacy Policy"* e *"Regolamento"* della sezione *"Sito e Riferimenti"* della Piattaforma Telematica, nonché nell'informativa disponibile alla voce *"Informativa Privacy"* della sezione *"Sito e Riferimenti"* della Piattaforma Telematica. Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web <https://gareappalti.invitalia.it>:

- ALLEGATO 1.** Documentazione progettuale;
- ALLEGATO 2.** Capitolato d'Oneri;
- ALLEGATO 3.** Schema di contratto
- ALLEGATO 4.** DGUE;
- ALLEGATO 5.** Dichiarazione dell'ausiliario;
- ALLEGATO 6.** Determinazione dei corrispettivi a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marco Iaconello

Documento sottoscritto con firma digitale da Marco Iaconello ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.